

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

Motivi aggiunti al ricorso n.5746/2019

(da valere anche quale ricorso autonomo)

Nell'interesse del **dott. Calogero Mattina** (c.f. MTT CGR 60B22 H148H) nato a Racalmuto (AG) il 22 febbraio 1960 ed ivi residente in via Concordia n. 69, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso principale, dai sottoscritti Avv.ti Calogero Mattina cf.MTTTCGR56S05G273Y,Pec: avvmattina@interfreepec.it con studio in Racalmuto c.da Celso snc e Gaetano Mattina, cf.MTTGTN87R28F830L,Pec: gaetanomattina@avvocatiagrigento.it con studio in Agrigento nella via Giovanni XXIII n.6 e con questi elettivamente domiciliato in Roma Via Gorizia n.14 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Sinagra,

contro

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma Via Solferino n.15, elettivamente domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi, 12,

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma via XX Settembre 97, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello stato di Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

-resistente-

e nei confronti di

De Bari Giuseppe Domenico, nato a Molfetta il 17.1.1963 ed ivi domiciliato in Via Cifariello n.3;

B) Titolo di preferenza conseguimento master secondo livello in diritto tributario (all.13 bis).

L'odierno ricorrente, in data 12 ottobre 2016 (**all.14 ric. principale**) presentava a mezzo PEC, la propria domanda di partecipazione al concorso di giudice tributario nelle commissioni provinciali e regionali, dichiarando, fra l'altro, di essere in possesso di titoli di servizio e di studio, della iscrizione nell'ordine dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili e di avere svolto l'attività di sindaco in società di capitali, ed infine di avere quale titolo di preferenza master di II livello in diritto tributario.

Con la gravata graduatoria il Mattina erroneamente veniva collocato alla posizione n.1733.

B)

Con ricorso introduttivo il dott. Calogero Mattina ha chiesto l'annullamento previa sospensiva degli effetti:

- **della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV del 19 febbraio 2019**, pubblicata il 21.02.2019 (**all.1 ric. principale**) di approvazione - e rettifica della precedente, approvata con delibera n. 1049 del 22.05.2018 (**all.2 e 3 ric. principale**) della graduatoria di cui al bando **n. 06/2016**, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 05.08.2016, per copertura di n. 202, posti vacanti di giudice tributario presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali tributarie, così come integrata dalla delibera del medesimo organo n. 1196/2018 (**all.4 ric. principale**) del 26.06.2018 che ha disposto la copertura di ulteriori 259 posti vacanti nelle medesime sedi messe a concorso tramite scorrimento della graduatoria in precedenza approvata -nella parte in cui è stato riconosciuto attribuito al dott. Mattina il punteggio di **17,16** e per l'effetto lo stesso è stato collocato in graduatoria alla posizione n.1733 (**all.5 ric. principale**);

- **del bando n. 6 del 2016**, in G.U., 4^a serie speciale, del 5.8.2016, n. 62, ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per il ricorrente (**all.6 ric. principale**);

- **dell'avviso del 13.6.2018 (all.7 ric. principale) (ed in parte qua dei relativi n. 6 allegati) e del verbale del 23.05.2017 (all.8,9,10,11,12,13 ric. principale) della Commissione Esaminatrice bando 6/2016 (cui l'avviso reca riferimento)**, pubblicati sul sito della Giustizia Tributaria in data 13.06.2018, specialmente ai punti n. 1, 4, 5 e 6, nella parte in cui, erroneamente interpretando il bando, ledono gli interessi del ricorrente (con riferimento all'attività sovrapposta tra dipendente pubblico e dottore commercialista e revisore dei conti e con riguardo alla contemporanea attività di sindaco di società di capitali e di dipendente pubblico);

- di tutte le operazioni concorsuali, ivi compresa l'eventuale approvazione degli atti ulteriori e l'assunzione in servizio degli aventi diritto, ignorati nell'esistenza ed avverso i quali ci si riserva la proposizione di motivi aggiunti;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, compresi, nella parti di interesse, tutti gli atti della procedura selettiva ed i verbali della Commissione giudicatrice relativi all'attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio al ricorrente, sempre nei limiti dell'interesse.

Si è costituito in giudizio il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 12.6.2019 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento dell'istanza cautelare contenuta nel ricorso.

Con ordinanza del 18.6.2019 il Tar Lazio ha rigettato l'istanza cautelare contenuta nel ricorso, onerando il ricorrente di procedere alla notifica del ricorso per pubblici proclami ed ordinando al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di

depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa ed in particolare sulle ragioni del punteggio attribuito al ricorrente.

Con lo stesso provvedimento il Tar Lazio ha fissato l'udienza per la discussione del merito del ricorso per il 22.11.2019.

Il ricorrente ha provveduto ad eseguire le notifiche per pubblici proclami ed in data 20.9.2019 parte resistente ha depositato la relazione richiesta dal Collegio.

Il 14.10.2019 il ricorrente ha depositato la propria memoria conclusionale ed il 31.10.2019, quando il termine previsto dal codice del processo amministrativo per il deposito dei documenti era già scaduto, il dott. Mattina ha prodotto il provvedimento oggi gravato con i motivi aggiunti al sol fine di dimostrare che la graduatoria definitiva da impugnare era, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, quella del 19 febbraio 2019, pubblicata il 21.02.2019, provvedimento impugnato dal ricorrente in via principale.

Con ordinanza del 26.11.2019, il Tar Roma sez. seconda bis, ha rilevato d'ufficio una questione emersa dopo il passaggio in decisione, ossia quella relativa all'adozione ed alla pubblicazione del provvedimento oggi impugnato (delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1677/2019/IV del 15 ottobre 2019, pubblicata il 23.10.2019) che potrebbe determinare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso.

Sempre con la medesima ordinanza il Tar ha assegnato al ricorrente il termine di giorno 30 dalla notificazione o comunicazione per presentare memoria vertente sulla questione della rilevata improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

C

Venendo quindi alla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1677/2019/IV del 15 ottobre 2019, pubblicata il 23.10.2019 il ricorrente in primo luogo evidenzia (per come per altro sarà rappresentato con apposita memoria da depositare

nel presente giudizio) come la stessa non sia un provvedimento di per sé lesivo dell'interesse legittimo dello stesso.

Giova sul punto precisare come, nel corpo stesso del provvedimento 1677/2019/IV del 15 ottobre 2019, non si faccia riferimento all'esercizio, da parte della P.A. resistente, di alcun potere amministrativo.

Invero con il suddetto atto il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria provvede solamente:

1. allo scorrimento della graduatoria adottata con la delibera n. 243/2019/IV del 19 febbraio 2019, pubblicata il 21.02.2019 (provvedimento impugnato con il ricorso principale), resosi necessario per la mancata presentazione, il giorno della convocazione di alcuni soggetti idonei;
2. all'inserimento in graduatoria di coloro i quali hanno ottenuto una sentenza favorevole del Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rimarca, a sostegno della tesi di parte ricorrente qui esposta, che dalla data di adozione del provvedimento impugnato in via principale (delibera n.243 del 19.2.2019) ad oggi sono intervenute le delibere n.606 del 16.4.2019, n.639 del 7.5.2019 e 952 del 4.6.2019 con le quali il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha preso atto della mancata presentazione di taluni vincitori convocati ed ha provveduto allo scorrimento della graduatoria e da ultimo la numero 1376 del 17.9.2019 con la quale parte resistente ha provveduto a conformarsi al giudicato delle sentenze del Tar Lazio; **atti tutti, al pari** del provvedimento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 1677/2019/IV del 15 ottobre 2019 e di cui all'ordinanza interlocutoria di Codesto Tar, di natura meramente esecutiva.

Per di più nella delibera in argomento (n. 1677/2019/IV del 15 ottobre 2019) è dato testualmente leggere *“Ritenuto che le suddette variazioni di punteggio intervenute e gli scorrimenti occorsi rendono opportuna, per una migliore visualizzazione della stessa, la*

pubblicazione aggiornata a data corrente della preesistente graduatoria, che potrà essere ulteriormente modificata all'esito dei contenziosi in itinere;..... DELIBERA di pubblicare la graduatoria come risultante all'esito delle modifiche da ultimo approvate con la delibera n.1376 del 17.9.2019....." (il grassetto ed il sottolineato aggiunti dallo scrivente).

Di talché la delibera oggi all'esame del Collegio, di pubblicazione della graduatoria come risultante all'esito delle modifiche da ultimo approvate con la delibera n.1376 del 17.9.2019, quest'ultima meramente conformativa del giudicato, non può che essere considerata quale atto meramente esecutivo della delibera madre già oggetto di impugnazione con ricorso principale.

Atto meramente esecutivo, quindi, che come tale è improduttivo di effetti sia positivi che negativi in capo alla sfera giuridica del ricorrente ed alla sussistenza in capo ad esso stesso dell'interesse a ricorrere (in tali termini Tar Puglia sez. II 16.4.2018 n.579, Tar Campania sez. V n.5661 del 3.11.2014).

Per altro non va nemmeno taciuta la circostanza che la stessa P.A. resistente nel corpo della suddetta deliberazione non ha nemmeno ritenuto di avvisare i concorrenti della possibilità di impugnare innanzi al giudice amministrativo la deliberazione adottata con ciò ritenendolo effettivamente inidoneo a produrre effetti giuridici in capo a terzi soggetti non inseriti nel corpo della stessa.

Quanto poi al concreto ed attuale interesse del ricorrente ci si limita in questa sede ad evidenziare che il ricorrente ha diritto ed un interesse attuale e concreto ad essere inserito nella graduatoria di merito impugnata nella posizione allo stesso spettante con l'attribuzione del relativo punteggio di 25,50 punti ossia alla posizione n.553.

Orbene tenuto conto che allo stato l'amministrazione resistente ha già provveduto a scorrere la graduatoria definitiva del 19.2.2019 giungendo fino alla posizione n.536 (sig. Scuncio Massimo) e considerato inoltre che sono già stati convocati per l'11.12.2019 altri

otto candidati (**all.B eB1**), posizionati in graduatoria dopo Scuncio Massimo e fino al n.545 sig. Reitano Paolo, ad oggi il dott. Mattina, se a seguito dell'accoglimento del ricorso principale venisse inserito in graduatoria nella posizione allo stesso spettante (n.553), avrebbe elevatissime probabilità di essere selezionato e convocato per svolgere la funzione di Giudice Tributario.

Se inserito nella giusta posizione della graduatoria del 19.2.2019 il ricorrente avrebbe innanzi a se solamente sei persone. (considerando che il Dott. Fleischmann Bernhard (n. 546) è stato nominato con delibera del CPGT n. 1489 del 24.09.2019 componente della Commissione tributaria di II grado di Bolzano).

Senza dire poi che la probabilità per il dott. Mattina di essere chiamato aumentano sino ad avvicinarsi alla certezza assoluta sol che si consideri che:

- 1) allo stato non è dato di sapere se tutti gli otto convocati per l'11 dicembre 2019 accetteranno la nomina;
- 2) con risoluzione n. 1 del 20.03.2018 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (**All.C**) ha deliberato che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento dei Giudici Tributari rimangono vigenti per un periodo **di tre anni** a decorrere dalla data di pubblicazione.
- 3) considerando l'ultimo ruolo dei Giudici Tributari pubblicato 2018, e tenuto conto che i giudici tributari decadono dalla carica al compimento di anni 75 è dato ricavare che nel 2019 verranno depennati dal ruolo n. 66 giudici, nel 2020 n. 61 giudici e nel 2021 n. 70 giudice per un totale di circa 200 giudici (**All.D ed E**);
- 4) dei soggetti utilmente collocati in graduatoria nell'attuale bando 6/2016 ne decadranno per limiti di età, nel triennio 2019-2022 di validità della stessa altri 36 giudici.

Ciò posto in punto di sussistenza di un interesse attuale e concreto a parere del ricorrente l'oggi gravato provvedimento è un atto meramente esecutivo e quindi improduttivo di effetti propri.

Nonostante ciò, per mero scrupolo difensivo e nella denegata ipotesi si ritenga che il provvedimento de quo debba essere necessariamente impugnato con motivi aggiunti, al fine di scongiurare una pronuncia di improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente, con il presente atto propone formale ricorso per motivi aggiunti la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1677/2019/IV del 15 ottobre 2019, pubblicata il 23.10.2019.

Epperò, stante la natura meramente ripetitiva e confermativa del presente provvedimento rispetto a quelli in precedenza impugnati, la nullità ed i vizi denunciati con il ricorso introduttivo, tutti, nessuno escluso, da principale a subordinato ed all'uopo concorrenti, si trasfondono nella qui impugnata delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1677/2019/IV del 15 ottobre 2019, pubblicata il 23.10.2019, che li fa propri, risultando questa affetta da illegittimità derivata dei medesimi vizi dei primi provvedimenti impugnati con il ricorso principale ed i cui motivi qui di seguito di trascrivono,

DIRITTO

I

In via principale

Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 545/1992 (e dell'allegata Tabella "E"), del Decreto Ministero delle Finanze n. 231/1998 e del Bando di Concorso n. 6/2016 per illegittima introduzione di nuovi criteri da parte della Commissione esaminatrice per l'attribuzione del punteggio ai candidati - Violazione e falsa applicazione del principio di buona amministrazione e imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, manifesta illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

L'odierno ricorrente in via principale deduce l'illegittima introduzione, da parte della Commissione esaminatrice, di nuovi ed indebiti criteri valutativi delle domande presentate dai candidati con riguardo al bando di concorso per cui oggi è ricorso.

Detti criteri di valutazione non previsti dal bando di gara, nella fattispecie, hanno impedito al dott. Mattina di conseguire il dovuto posto in graduatoria.

Ed infatti solo dopo la pubblicazione della prima graduatoria degli idonei al concorso, avvenuta il 5 giugno 2018 con delibera n. 1049/2018/IV, sono stati resi noti, con avviso **pubblicato in data 13 giugno 2018**, gli ulteriori elementi valutativi adottati dalla Commissione esaminatrice.

Nel predetto avviso è stato invero specificato che, *“in relazione alle numerose richieste di informazione ed istanze, si pubblicano ad uso dei concorrenti i seguenti documenti:*

- **1 Analisi dei criteri concorso esterno;**
- 2 Progressione di carriera magistrati e avvocati dello Stato;
- 3 Parere sul requisito della Laurea;
- **4 Tabella valutazioni attività sovrapposte;**
- 5 risoluzione n. 3/2005;
- **6 Tabella E allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n . 545**

Per quanto qui di specifico interesse particolare importanza assumono, sia la documentazione relativa alla *“Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno Bando 6/2016”*, sia la tabella di valutazione delle attività sovrapposte, posto che le stesse, adottate dalla Commissione esaminatrice successivamente alla ricezione delle domande di partecipazione, hanno indebitamente introdotto **nuovi criteri valutativi non menzionati nel Bando ed anzi finanche confliggenti con le previsioni ivi contenute.**

Difatti, a dispetto della terminologia utilizzata dall'Amministrazione (*“ analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno bando 6/2016”*), non ci si trova affatto dinanzi ad un semplice chiarimento interpretativo della *lex specialis*, bensì ad una

radicale modifica o, ove si preferisca, rettifica del bando di concorso, in violazione di ogni regola e principio di riferimento in materia di immutabilità della legge speciale e generale in materia di pubblici concorsi (art. 97 Cost.).

Come è noto l'Amministrazione, allorché ha adottato gli atti della *lex specialis*, si è "autovincolata" (oltre a vincolare i concorrenti) al rispetto delle regole da essa stessa prefissate nel bando.

L'avviso del 13.06.2018 ed il verbale del 23.5.2018 configurano, in tal senso, un "nuovo bando di concorso", ma senza l'adozione di alcun atto preventivo, senza, cioè, nessuna comunicazione di avvio del nuovo procedimento di concorso con nuovi criteri di valutazione e, dunque, nuova procedura concorsuale.

Appare evidente, dunque, la obiettiva e grave nullità/ illegittimità dei gravati provvedimenti, nel presupposto dell'immodificabilità della legge che regola la procedura in esame, predicato della immodificabilità della domanda di partecipazione al concorso e della sua irrevocabilità, oltre che del principio di par condicio e dell'assenza della stessa procedura ad evidenza pubblica.

La giurisprudenza si è sempre espressa affermando che, rispetto alle previsioni della *lex specialis*, "i chiarimenti auto-interpretativi (...) non possono né modificarle , né integrarle, né rappresentarne un'inammissibile interpretazione autentica; esse fonti devono essere interpretate e applicate per quello che oggettivamente prescrivono, senza che possano acquisire rilevanza atti interpretativi postumi" ad opera dell'Amministrazione che bandisce il concorso (in argomento , sulla immodificabilità della legge di gara v. Cons. Stato , Sez. V, 23.9.2014, n. 4441; Sez. III, 13.1.2016, n. 74; Sez. VI, 15.12.2014, n. 6154; Sez. III, 20.04.2015, n. 1993 e C.G.A. Regione Sicilia 12.08.2016 n. 271; TAR Lazio Sez. III - quater, 17.2.2017, n. 2549; Consiglio di Stato, 19.01.2017, n. 222).

In particolare, tra i criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno (in ipotesi - non essendo stato reso disponibile il relativo verbale - determinati dalla Commissione esaminatrice nel corso della seduta del 23 maggio 2017), il bando dopo aver

precisato che “ 11. Non vengono riconosciuti punteggi per l'attività di amministratore di Società per accomandita semplice [...] posto che il punteggio spetta solo agli amministratori di società di capitale”, prevede altresì previsto -- che- 17. *Per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni - anche se compatibili - al dipendente che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013 [...].*

Con riguardo invece, alla Tabella di valutazione delle attività sovrapposte, mette conto evidenziare come la stessa ha previsto un meccanismo di “incroci” tra categorie di attività suscettibili di determinare non solo un nuovo ed indebito criterio di valutazione (ci si ripete non specificato nel bando iniziale), bensì una vera e propria disparità di trattamento tra le diverse attività lavorative congiuntamente considerate.

Sul punto è d'uopo considerare, che - applicando alla lettera le linee guida desumibili da tale Tabella - si giunge alla incomprensibile, ed illogica conclusione secondo cui un lavoratore impiegato presso un soggetto privato (lett. E), ovvero un Dottore Commercialista o Revisore Contabile a tempo pieno (lett. B), che abbiano svolto attività di amministratore, Sindaco o dirigente in Società di Capitale (lett. F) possano usufruire sia del punteggio attribuito grazie alla loro qualità di dipendente (0,25 punti per anno o frazione superiore a sei mesi) o libero professionista (0,50 punti per anno o frazione di anno superiore a sei mesi) che di quello derivante dalla predetta ulteriore attività di Amministratore, Sindaco o Dirigente in Società di Capitale (0,50 punti i per anno o frazione di anno superiore a sei mesi)

Di contro un dipendente pubblico (lett. D.) - (Funzionario , qualifica inferiore a I dirigente) che si trova nella medesima situazione lavorativa ha invece diritto di conseguire metà del punteggio quale dipendente pubblico (0,125 punti i per anno o frazione di anno superiore a sei mesi) qualora espliciti anche l'attività di revisore contabile, ed è del tutto irrilevante, ai fini dell'attribuzione di ulteriori punti, l'effettivo, concreto e reiterato svolgimento di attività di Amministratore, sindaco e Dirigente in Società di Capitale (lett. F).

Da quanto sopra non vi è chi non veda la totale illegittimità di una simile previsione concorsuale, la quale assume contorni paradossali qualora, come verificatesi nella fattispecie venga altresì applicata al dipendente pubblico che, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 espliciti l'attività di Sindaco in Società cooperative a responsabilità limitata.

Nonostante, come è noto, in materia di pubblici concorsi, le Commissioni esaminatrici godano di ampia discrezionalità sia nella valutazione della concreta idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati(cfr. ex multis, TAR Lazio – Roma Sez. III, 15 giugno 2018 n. 6725; TAR Lazio – Roma, Sez. III , 21 marzo 2018 n. 9011; TAR Lazio – Roma, Sez. III, 6 novembre 2013 n. 10052), che nella articolazione dei criteri e delle macrovoci di valutazione in ulteriori sub criteri rispetto a quelli individuati dal Bando, è altresì noto e necessario che tale ultima attività debba necessariamente tradursi “ *in una mera specificazione dei richiamati criteri e macrovoci e non ... nell'introduzione di nuovi e diversi parametri valutativi*” (v. TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II, 15 maggio 2017 n. 755; cfr. anche, in senso conforme, Tar Emilia Romagna- Parma, sez. I, 14 aprile 2015 n. 133), cosa che è invece accaduta nel caso di specie.

Leggendo il bando di concorso in esso si rinviene solo il richiamo alla Tabella “E” allegata al d. Lgs. n. 545/1992, non contenendo esso alcuna menzione di ulteriori criteri valutativi, essendo stata allegata esclusivamente una tabella illustrativa dei posti vacanti, per Regioni e per Province, delle Commissioni Tributarie.

L'art. 6.2 del Bando, per quanto qui di interesse, si limita infatti a stabilire al punto g) che l'attribuzione di un unico punteggio è connessa al contemporaneo esercizio di più professioni indicate nella categoria “*Attività professionali*” di cui alla Tabella E, ovvero sia quella di Ragioniere e Perito Commerciale, notaio, avvocato, Procuratore, Dottore Commercialista e Revisore contabile.

Orbene, la previsione introdotta dalla commissione esaminatrice tesa ad escludere, invece, l'attribuzione di un punteggio ulteriore (rispetto a quello stabilito in favore di soggetti esercenti l'attività di dottore commercialista e revisore contabile) per gli incarichi (analoghi a quelli svolti

dal ricorrente) aventi ad oggetto le attività di Sindaco di Società di Capitale e svolti da un dipendente pubblico, non trova dunque alcun fondamento nel Bando di concorso, né tantomeno nel citato D. Lgs. n. 545/1992 e/o nel regolamento di cui al Decreto Ministero delle Finanze n. 231/1998.

Ciò posto risulta all'evidenza come, così agendo, la commissione esaminatrice abbia palesemente ed indebitamente disatteso le previsioni del Bando in questione (oltre che della vigente normativa primaria e regolamentare) , introducendo *ex motu proprio* una nuova tabella valutativa in spregio delle previsioni ivi contenute e - soprattutto - prevedendo un complicato sistema di "incrocio" tra le diverse categorie di attività prese in considerazione teso a determinare il riconoscimento, per ciascun candidato, di punteggi potenzialmente (e nel caso del dott. Mattina, concretamente) inferiori a quelli che avrebbero invece dovuto essere attribuiti in corretta applicazione dei criteri di valutazione fissati dal Bando stesso.

Infatti, come si rileva dall'allegata Tabella di valutazione delle attività sovrapposte, l'incrocio che ha stabilito l'attribuzione, **in favore del dott Mattina, di un punteggio pari a 0,00 per la categoria di Attività F) (Amministratori, Sindaci, Dirigenti di Società di Capitale), è quello tra la riga D) (dipendente pubblico) e la colonna F) ha comportato la mancata assegnazione del punteggio per anni 12 pari a punti 6,00.**

Parimenti l'incrocio fra la colonna D (dipendenti pubblici d1 Inferiore a I dirigente) e la colonna B (B5 Dottore Commercialista e B6 Revisore Contabile) ha determinato l'attribuzione dell'illegittimo ed erroneo punteggio quale dipendente pubblico (d1 inferiore a I dirigente) pari a 4,66.

Il servizio quale dipendente pubblico (servizio militare in qualità di ufficiale - Docente di scuola superiore - funzionario MEF) ammonta ad anni 28 e pertanto il punteggio che doveva essere assegnato era pari punti 7,00 e non 4,66 come invece è avvenuto.

Così operando l'Amministrazione convenuta ha determinato una concreta ed indebita lesione dei diritti dell'odierno ricorrente, collocatosi, in applicazione delle illegittime previsioni individuate ex post dalla Commissione esaminatrice, **alla posizione 1733 con punti 17,16.**

Il punteggio da assegnare considerando che non sono stati attribuiti punti 6 per l'attività di sindaco in società di capitali e punti 2,34 quale differenza tra il punteggio riconosciuto di 4,66 e quello da attribuire (punti 7) quale dipendente pubblico (1 inferiore a I dirigente) avrebbe dovuto essere di punti **25,50** .

Considerando che il dott. Mattina è altresì in possesso di master di II livello in diritto tributario titolo di preferenza (B) e che per mero errore materiale non è stato inserito in graduatoria **dovrebbe collocarsi al n. 553 della graduatoria di merito con punti 25,50 e titolo di preferenza B (master di II livello in diritto tributario).**

Ed ancora, quanto sopra risulta invero ulteriormente aggravato dal fatto che la contestata ed illegittima suddetta Tabella valutativa è stata pubblicata solo il 13 giugno 2018 sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, data in cui era già stata pubblicata la prima graduatoria (avvenuta il 5 giugno 2018), di talché i candidati risultano essere valutati dalla Commissione esaminatrice sulla base di un criterio di cui non potevano avere contezza, e che tra l'altro non si ha modo di stabilire con certezza quando e come sia stato determinato dalla p.a.

Ne discende l'evidente illegittimità dell'attività posta in essere dalla commissione esaminatrice, il che impone, in accoglimento del presente ricorso, l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe e l'attribuzione in favore del dott. Mattina del punteggio complessivo di 25,50, con collocamento del medesimo in graduatoria alla posizione n. 553.

II

In subordine

Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 545/1992 (e delle tabelle allegate) , dell'art. 53, 6° comma , del D. Lgs. n. 165/2001, del Decreto Ministero delle Finanze n. 231/1998 e del Bando di

concorso n. 6/2016 per erronea attribuzione, in favore del dott. Calogero Mattina, di un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante - violazione e falsa applicazione del principio di buona amministrazione e imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, perplessità, manifesta illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.

In via subordinata e nella non temuta ipotesi in cui codesto Ill.mo TAR dovesse ritenere la legittimità degli ulteriori criteri valutativi elaborati dalla Commissione esaminatrice, lo stesso, in accoglimento della presente censura, dovrà comunque accertare e dichiarare l'obbligo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di procedere alla revisione della valutazione dei titoli del ricorrente e del relativo punteggio assegnatoli, poiché evidentemente erronei per le seguenti dirimenti considerazioni.

Come si è già avuto modo di rappresentare la commissione esaminatrice ha erroneamente ommesso di valutare il periodo relativo all'attività di Sindaco di Società di Capitali di cui alla categoria F) (attività di amministratore, Sindaco, Dirigente in Società di Capitale), per il quale la Tabella Riepilogativa dei Punteggi (Tabella "E" allagata al D.Lgs. n. 545/1992) prevede l'attribuzione di un punteggio pari a **0,50 punti** per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

In tal senso, si segnala infatti come il citato punto n. 17 del documento " *Analisi dei criteri per l'esame e la valutazione delle domande di partecipazione al concorso esterno Bando 6/2016*" stabilisca espressamente che, " *per il dovere di esclusività generalmente vigente, non può essere attribuito alcun punteggio per attività riferibili a libere professioni - anche se compatibili- al dipendente dello Stato che non specifichi di essere collocato in part-time valido fino alla data del 2 febbraio 2013*".

Sul punto rileva che il ricorrente già dal 2002 risultava autorizzato a svolgere l'incarico di Sindaco presso una società a responsabilità limitata compatibilmente con le esigenze di servizio, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (autorizzazione del 15 marzo 2002 prot. 9189

all.15) e da ultimo autorizzazione prot. 0110800 del 26 settembre 2018 a svolgere l'incarico di Sindaco effettivo del Collegio Sindacale della Cantina Sociale " La Torre" Soc. Coop. Agricola (all.16).

L'incarico è stato espletato sempre al di fuori dell'orario di servizio non intaccando in nessun modo con l'attività principale quale dipendente pubblico.

Compito della Commissione valutativa del concorso era quello di valutare la professionalità acquisita anche attraverso lo svolgimento dell'attività di sindaco in società di capitali.

Con riguardo alla posizione del ricorrente la Commissione non ha attribuito alcun punteggio ponendo a motivo della decisione il fatto che il dott. Mattina avesse posto in essere l'attività di sindaco in società di capitali contemporaneamente alla funzione di dipendente pubblico e ciò, a dire sempre della Commissione, in contrasto con il dovere di "esclusività generalmente vigente".

Nulla di più errato.

Infatti, il periodo da considerare quale sindaco di società di capitale (anni 12) è interamente coperto da sindaco in **società cooperativa a r.l.** escluse dal divieto in materia di incarichi vietati a dipendenti pubblici, in base a quanto previsto **dall'art.61 del D.P.R. n. 3/57.**

Tra l'altro l'incarico di sindaco nella società cooperativa a r.l. " La Torre" è stato svolto percependo solo un gettone di presenza a seduta di €. 30,00 a modo di rimborso spese documentate **(all.17 ric. principale).**

Mentre l'incarico di Sindaco e revisore unico presso la Società Cooperativa a r.l. "Fra Diego La Matina" è stato svolto percependo solo il rimborso delle spese documentate. **(all.18 ric.principale).**

Si rappresenta che per giurisprudenza pacifica nei concorsi pubblici la discrezionalità della commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli può essere sindacata solo per irragionevolezza, illogicità o disparità di trattamento (v. Cons. Stato Sez. V, 30 aprile 2018 n. 2590; cfr. anche, *ex multis* in senso conforme, TAR Lazio - Roma, Sez. II quater, 18 aprile 2017 n.

4682; Cons. Stato , Sez. VI, 24 febbraio 2011 n.1166; Cons. Stato , Sez. V 5 febbraio 2007 n. 437; Cons. stato, Sez. IV, 24 marzo 1997 n.298).

Ciò posto, con il presente atto si insiste affinché codesto Ecc.mo TAR accerti e dichiari l'obbligo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di procedere alla revisione della valutazione dei titoli del ricorrente e del relativo punteggio assegnatogli poiché evidentemente erronei, e , conseguentemente, condanni la medesima, anche in forma specifica ex art. 30, 2° comma, c.p.a., a disporre la rettifica della graduatoria impugnata, con collocazione del ricorrente alla posizione n. 553 di essa o, in via del tutto gradata, alla posizione - anche eventualmente migliore - che dovesse risultare competergli a seguito della corretta rivalutazione dei titoli posseduti.

Anche sotto tale secondo profilo il ricorso merita di essere accolto.

III

Istanza cautelare ex art. 55 C.P.A.,

Sussistono, in ispecie, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare proposta con il presente ricorso.

Quanto al *fumus boni iuris*, si rinvia a quanto fin qui esposto.

Per ciò che concerne invece il *periculum in mora*, si rammenta che, ad oggi, l'espletamento del concorso pubblico si è concluso, con la pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei a ricoprire la carica di Giudice tributario presso le Commissioni Regionali e Provinciali indicate nel Bando.

E' dunque evidente che qualora il punteggio del ricorrente, a seguito di una opportuna rettifica, fosse rivalutato tenendo conto degli incarichi di Sindaco di Società di capitale svolti durante la sua carriera ed inspiegabilmente non considerati, lo stesso si classificherebbe a ridosso dei vincitori (461 posti disponibili) e se ci fossero 92 rinunciatari potrebbe conseguire la nomina per l'incarico in questione.

Si segnali inoltre che allo stato i rinunciatari sui 461 posti assegnati sono già circa 58.

Il danno grave ed irreparabile è dunque *in re ipsa*, sol che si consideri che dai provvedimenti impugnati scaturisce, per il ricorrente, un ingiusto e pregiudizievole ritardo nell'essere nominato per l'incarico de quo, con evidente rischio di vedersi altresì pregiudicato nella formulazione di una eventuale tempestiva preferenza di sede ai sensi dell'art. 10 del Bando

IV

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI ex ART. 41, 4° comma, C.P.A.

L'odierno ricorrente si è collocato in graduatoria alla posizione n. 1733, ed ha pertanto provveduto alla notifica del ricorso ad alcuni controinteressati che potrebbero ipoteticamente essere lesi dall'eventuale accoglimento del ricorso.

Come tuttavia stabilito da codesto Ecc.mo TAR con l'ordinanza collegiale n. 7883/2018 del 17 luglio 2018 (8Reg. Ric n. 7195/2018), emessa in relazione ad altra controversia interessante la medesima graduatoria oggetto della presente impugnazione, sussistono nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 41, 4° comma c.p.a. per autorizzare la notificazione del presente ricorso, e/o comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami.

Alla luce di quanto sopra, si formula pertanto istanza di autorizzazione alla notifica del presente ricorso mediante pubblicazione di un avviso sul sito web del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.it) dal quale risulti:

- 1) L'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) Il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3) Gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) L'indicazione dei controinteressati;

5) L'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento alla autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

6) Il testo integrale del ricorso introduttivo;

ordinando altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte del ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza) le informazioni sopra indicate.

Per l'anzidetto,

Voglia il Tar

• *In via preliminare*

Autorizzare, ove ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 41, 4° comma, c.p.a., la notificazione del presente ricorso, e/o comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami;

• *In accoglimento del ricorso principale e del presente,*

• *In via cautelare:*

- Sospendere, per i motivi in narrativa, i provvedimenti impugnati o comunque concedere le più opportune misure cautelari ex art. 55 c.p.a.;

• *Nel merito.*

- Annullare, per i motivi esposti in narrativa, i provvedimenti indicati in epigrafe, per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente ad ottenere la revisione della valutazione dei titoli indicati nella domanda di partecipazione e del relativo punteggio assegnatogli;

- Condannare le Amministrazioni intimare, anche ai sensi dell'art. 30, 2° comma, c.p.a., a disporre la rettifica della graduatoria impugnata con collocamento del ricorrente alla posizione 553 di essa o, in via del tutto gradata, alla diversa posizione, anche migliore, che dovesse risultare competergli a seguito della corretta rivalutazione dei titoli posseduti.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

L'onere del contributo unificato è già stato assolto con l'impugnazione della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV del 19 febbraio 2019, pubblicata il 21.02.2019, poiché il provvedimento qui avverso delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1677/2019/IV del 15 ottobre 2019, pubblicata il 23.10.2019 è mero atto esecutivo/confermativo dei provvedimenti censurati con il ricorso principale, nei cui confronti non sono stati dedotti motivi di nullità ed illegittimità diversi da quelli già proposti.

Documenti come da separato indice.

Racalmuto/ Roma 10.12.2019.

Avv. Calogero Mattina

Avv. Gaetano Mattina

Firmato digitalmente da

**GAETANO
MATTINA**

C = IT

Data e ora della
firma: 10/12/2019
17:12:41